

Valutazione del comportamento per la scuola Secondaria di primo grado

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) "viene espressa per tutto il primo ciclo, mediante un voto in decimi che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica".

Premesso che, in base alla normativa vigente, ogni singolo **Consiglio di Classe è responsabile e sovrano della valutazione del comportamento di ogni studente** (in sede di scrutinio e di valutazione intermedia), essendo l'interprete e il protagonista principale del progetto educativo, si considera quanto segue:

- Il giudizio deriva da comportamenti osservabili e/o documentabili durante il corso dell'anno scolastico.
- Il giudizio è attribuito al singolo studente dal Consiglio di Classe.
- In caso di disaccordo è attribuito il giudizio condiviso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Classe.
- Il Consiglio di Classe, nell'esprimere il giudizio, considera le sanzioni disciplinari di cui lo studente è stato destinatario, le infrazioni al Regolamento d'Istituto registrate nei registri ufficiali, i richiami verbali. Nello stesso tempo, tiene conto della consapevolezza dimostrata o del cambiamento comportamentale assunto dallo studente o della reiterazione degli stessi comportamenti diversamente sanzionati.
- Ogni comportamento oggetto di procedimento disciplinare segue l'iter previsto dalle norme ed è documentato dagli atti degli OO.CC.

Gli studenti non saranno ammessi all'anno scolastico successivo in presenza di sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9 e 9 bis)

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8. 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Per favorire una maggiore trasparenza dei giudizi di comportamento, soprattutto per le famiglie e per gli stessi studenti, e per agevolare la proposta dei giudizi da parte dei singoli docenti, nonché il lavoro complessivo dei Consigli di Classe è approvata la seguente Griglia di valutazione che diventa parte del P.T.O.F. dell'Istituto.

La griglia di valutazione contiene una scala di valutazione in voti in decimi, con i

relativi descrittori del comportamento. Il voto corrispondente alle griglie elaborate verrà assegnato se ricorrono almeno quattro dei descrittori indicati nella griglia di riferimento.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

10	<ul style="list-style-type: none"> - Puntualità e responsabilità nell'espletamento degli impegni scolastici (rispetto orario di ingresso, giustificazioni delle assenze, riconsegna verifiche, rispetto del Regolamento d'Istituto); - Autocontrollo e civismo durante le attività didattiche, svolte anche al di fuori dell'istituto (viaggi d'istruzione e visite guidate...) - Frequenza assidua alle lezioni e a tutte le attività integrative, di recupero o potenziamento; - Rispetto della persona e dei ruoli; - Partecipazione attiva e diligente all'attività didattico-educativa; - Rispetto dell'integrità delle strutture e degli spazi della scuola, come fattore di qualità della vita scolastica; - Interesse costruttivo per il mondo della scuola, fattiva collaborazione e solidarietà nei confronti dei compagni; - Ruolo propositivo all'interno della classe.
9	<ul style="list-style-type: none"> - Puntualità e responsabilità nell'espletamento degli impegni scolastici (giustificazione delle assenze, riconsegna delle verifiche, rispetto del Regolamento d'Istituto...); - Autocontrollo e civismo durante le attività didattiche, svolte anche al di fuori dell'istituto (viaggi d'istruzione e visite guidate...); - Frequenza assidua alle lezioni e a tutte le attività integrative, di recupero o potenziamento; - Rispetto delle persone e dei ruoli; - Correttezza nel comportamento durante le lezioni; - Rispetto dell'integrità delle strutture e degli spazi dell'istituto; - Partecipazione costruttiva all'attività educativo-didattica; - Disponibilità alla collaborazione con docenti e/o compagni durante l'attività.
8	<ul style="list-style-type: none"> - Puntuale adempimento degli impegni scolastici (giustificazione delle assenze, riconsegna verifiche, rispetto regolamento d'Istituto...); - Atteggiamento responsabile durante le attività didattiche, svolte anche al di fuori dell'Istituto; - Correttezza nel comportamento durante le lezioni; - Partecipazione all'attività educativo-didattica; - Frequenza costante alle lezioni e alle attività integrative, di recupero e/o di potenziamento, svolte anche al di fuori dell'Istituto. - Equilibrio nei rapporti interpersonali; - Rispetto dell'integrità delle strutture e degli spazi dell'Istituto come fattore di qualità della vita scolastica.
7	<ul style="list-style-type: none"> - Puntualità non sempre costante nell'espletamento degli impegni

	<p>scolastici (per es., riconsegna non sempre puntuale delle verifiche);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frequenza all'attività didattica anche se non sempre continua; - Comportamenti a volte poco corretti durante le lezioni; - Interesse selettivo e partecipazione non sempre attiva al dialogo educativo; - Atteggiamento non sempre responsabile durante le attività didattiche svolte al di fuori dell'Istituto; - Equilibrio discontinuo nei rapporti interpersonali; - Rispetto dell'integrità delle strutture e degli spazi dell'Istituto come fattore di qualità della vita scolastica.
6	<ul style="list-style-type: none"> - Svolgimento degli impegni scolastici non sempre puntuale (uscite anticipate frequenti e non adeguatamente giustificati, assenze ingiustificate, ritardo nello svolgimento dei compiti assegnati a casa); - Frequenti inosservanza del regolamento d'Istituto; - Interesse limitato e atteggiamento poco responsabile nei confronti delle attività didattiche svolte al di fuori dell'Istituto; - Frequenti disturbi all'attività didattica, opportunamente rilevato e sanzionato; - Scarsa partecipazione al dialogo educativo; - Rapporti interpersonali non sempre corretti; - Scarso rispetto delle persone e dei ruoli; - Scarso rispetto dell'integrità delle strutture e degli spazi dell'Istituto come fattore di qualità della vita scolastica.
5	<p>Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235 (in GU 18 dicembre 2007, n. 293) Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.</p> <p><i>Art. 1</i></p> <p><i>Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 9.</i></p> <p><i>L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolinità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8. 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato</i></p>

conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

L'attribuzione di una votazione insufficiente in sede di scrutinio finale, fermo restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:

- a. nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui all'art.4, comma 9 e 9 bis;
- b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all'articolo 1 del presente Decreto.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.

Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell'allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata.